

Shopper, non punibile la mera detenzione

Secondo una sentenza del tribunale di Torino occorre che venga accertata l'effettiva vendita o distribuzione gratuita dei sacchetti.

22 giugno 2022 07:38

Non è punibile la mera detenzione di sacchetti monouso per l'asporto di merci non in regola con le normative italiane. È quanto ha stabilito il Tribunale di Torino (sentenza 1529/2022) esprimendosi su un caso giunto in giudizio.



La sanzione amministrativa - a cui è stata presentata opposizione, poi accolta dal tribunale - era stata inflitta a un venditore ambulante colto con alcune scatole di sacchetti ultraleggeri dietro il bancone e presso un furgone utilizzato come deposito; le buste in oggetto non sono risultate compostabili e con contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%, come prescrive la legge.

Per il giudice, però, non è sufficiente che le buste fossero potenzialmente destinate alla vendita e detenute a fini commerciali, ritenuti questi "elementi irrilevanti", in quanto è punita l'effettiva commercializzazione e non la mera detenzione, anche a fini di vendita o distribuzione a titolo gratuito.

Al momento dell'accertamento, infatti, non era in atto alcuna vendita in quanto non erano presenti clienti - si legge nella sentenza - sicché, per tale motivo, nel verbale di contestazione si era fatta menzione soltanto della detenzione anche se non erano presenti altri tipi di sacchetti utili per il trasporto delle merci acquistate.

Quindi - è la decisione del tribunale - la violazione non poteva essere contestata in mancanza di accertamento della vendita o della cessione a titolo gratuito delle buste.